

ALLEGATO B

LINEE TECNICO OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE, DEI REQUISITI SOGGETTIVI, ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E STRUTTURALI DELLE CASE RIFUGIO in attuazione all'Intesa Stato Regioni del 2022.

Premessa

Regione Lombardia, nel contrasto al fenomeno della violenza sulle donne, si è dotata di propri strumenti normativi, a partire dalla legge regionale n. 11 del 3 luglio 2012 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza", con la quale sono stati istituiti e disciplinati i Centri Antiviolenza (CAV), le Case Rifugio (CR) nonché le case di accoglienza per le donne maltrattate per offrire aiuto e protezione alle donne ed aiutarle nei percorsi di uscita dalla violenza.

Con lo scopo di riformare e rendere più efficaci gli interventi di contrasto alla violenza contro le donne, la conferenza Stato-Regioni ha approvato, nel settembre del 2022, una revisione all'Intesa del 2014 recante i requisiti minimi dei CAV e delle CR.

Alla luce delle modifiche apportate dall'Intesa del 2022 Regione Lombardia ha ritenuto necessario rivedere la struttura e i requisiti di iscrizione all'albo approvato con D.G.R. n. 6712/2017.

Con particolare riferimento alle Case Rifugio, di seguito denominate "CR", la normativa richiamata è intervenuta riformando sia le caratteristiche giuridiche relative ai soggetti gestori delle strutture di ospitalità sia i requisiti organizzativi, gestionali e strutturali di cui devono essere in possesso gli immobili adibiti a Case Rifugio.

Nello specifico:

- L'articolo 8 dell'Intesa stato-regioni sopra richiamata, in particolare, definisce le CR come "strutture **dedicate** a indirizzo **riservato** o **segreto** (...) soggette ad **autorizzazione al funzionamento** secondo le procedure previste dalle normative regionali" definendone altresì le tipologie in base al livello di rischio e alla protezione necessaria;
- L'articolo 8 comma 3 che prevede che "le Regioni e gli **Enti Locali**, in forma singola o associata, possono contribuire a **finanziare**, con risorse proprie, le Case gestite da associazioni/organizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo e **in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente Intesa**";
- L'articolo 10 novella le caratteristiche richieste per il personale operante nelle CR sia in termini di **figure professionali** richieste sia con riguardo alla specifica **formazione** ritenuta necessaria;

- L'articolo 15 prevede, da un lato, che il rispetto dei requisiti previsti dall'Intesa costituisca **condizione necessaria per l'accesso ai fondi** oggetto di riparto ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 a partire dal DPCM riferito all'annualità 2022 e, dall'altro, che i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti negli elenchi/Albi regionali alla data dell'Intesa possano avvalersi di un periodo transitorio, della durata di 18 e 36 mesi a seconda delle condizioni gestionali (target utenza) o strutturali (riferite all'adeguamento delle strutture ed in relazione ai requisiti d'esercizio di prossima emanazione).

La nuova Intesa Stato-Regioni all'art. 8 dispone tra le altre cose che le CR, per poter essere parte del sistema antiviolenza, siano **"autorizzate al funzionamento"** secondo le procedure previste dalle normative regionali e quindi, per Regione Lombardia, che siano inserite nel sistema delle Unità di Offerta Sociali in esercizio.

In tal senso, una volta definiti a livello regionale i requisiti minimi di esercizio, l'ente gestore sarà tenuto a presentare la **Comunicazione Preventiva di Esercizio**.

Vista la complessità del fenomeno e del sistema presente in Regione Lombardia, la definizione dei requisiti di esercizio richiede un approfondimento tecnico specifico al fine di valorizzare l'esperienza maturata sul territorio lombardo.

Regione Lombardia ritiene pertanto fondamentale pervenire gradualmente all'inserimento delle CR nella rete delle Unità d'Offerta Sociale in esercizio al fine di tutelare le caratteristiche del sistema regionale antiviolenza sviluppato in questi anni.

Anche alla luce delle tempistiche di adeguamento dettate dall'Intesa al richiamato articolo 15, viene pertanto stabilita una fase "intermedia" della durata di 12 mesi durante la quale:

- i soggetti gestori di Unità di Offerta Sociale iscritte in AFAM dovranno decidere come collocarsi all'interno del welfare sociale in merito alla tipologia di unità d'offerta sociale garantita evitando sovrapposizioni di target d'utenza relativo alle strutture previste dalle DD.G.R. n. 20762/05 e n. 2857/20 e a quello delle CR secondo le indicazioni previste alla sezione 4 del presente documento;
- i soggetti gestori, nonché gli immobili adibiti a CR, dovranno rispettare le indicazioni del presente documento contenente le principali caratteristiche richieste dalla disciplina nazionale, così come riformulate nell'Intesa del 2022;
- i soggetti gestori dovranno provvedere ad adeguarsi secondo quanto previsto dalla sezione 4 del presente documento al fine di poter accedere ai fondi ministeriali oggetto di riparto e di poter far parte del sistema antiviolenza lombardo in qualità di "Casa Rifugio";
- verrà condiviso con gli stakeholder interessati, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc, il percorso di individuazione dei requisiti d'esercizio e degli standard di qualità che condurrà all'inserimento delle CR nel sistema delle Unità di Offerta Sociali al fine di consolidare e qualificare il sistema dei servizi specializzati all'interno delle reti territoriali antiviolenza e superare il finanziamento "a progetto" come previsto dal Piano Quadriennale antiviolenza approvato con D.C.R. XI/999/2020.

Al termine della fase intermedia si conclude il processo di definizione dei requisiti d'esercizio delle CR con conseguente emanazione della DGR attinente.

Definizione di Casa Rifugio (CR)

Le CR sono strutture **dedicate** a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza maschile contro le donne e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale.

Le CR garantiscono alle donne e ai loro figli/e protezione indipendentemente dal luogo di residenza, nonché dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte nel rispetto delle procedure previste dalle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del territorio lombardo.

In considerazione del fatto che nel sistema ad oggi sono presenti alcune strutture identificate sia come CR che, come Unità di Offerta Sociale, si rende necessaria una procedura transitoria della durata di 12 mesi per il loro adeguamento così come dettagliata alla sezione 4 del presente documento.

SEZIONE 1

REQUISITI DEI SOGGETTI GESTORI

Requisiti soggettivo-giuridici

Le CR possono essere gestite da:

- a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.

Tra gli enti pubblici di cui alla lettera b si intendono ricompresi anche gli enti sanitari.

I soggetti gestori di cui alla lettera a devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

1. essere registrato nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali¹;
2. avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne

¹ Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS, sono ammesse al finanziamento anche le ODV, APS e altri Enti del terzo settore che soddisfano una delle seguenti condizioni: 1) ODV o APS ancora coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del D.lgs. 117/2017 2) Altri Enti del terzo settore iscritte all'anagrafe ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate.

che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;

3. perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
4. possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Si precisa che il requisito 3. può essere soddisfatto anche attraverso la creazione di un apposito **centro di costo** (sia in termini organizzativi sia economici) che garantisca, conseguentemente, l'esclusività (o la prevalenza) delle risorse impiegate nell'attività e l'individuazione di personale assegnato allo stesso.

L'attività oggetto del centro di costo deve porsi in continuità in modo da garantire il possesso dell'esperienza almeno quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile contro le donne.

Nel caso dell'ente pubblico (compreso quello sanitario) che decida di iscriversi all'elenco è necessario che anche lo stesso alleggi documentazione che comprovi la costituzione di un apposito centro di costo specifico e l'individuazione di personale assegnato allo stesso.

Ogni soggetto gestore (lettere a, b e c) deve inoltre garantire il possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante (es. onorabilità).

Requisiti oggettivi

Ogni soggetto gestore deve garantire a tutto il personale impiegato nelle CR, alle donne vittime di violenza e ai loro figli/e minori, il rispetto delle norme vigenti in materia di:

- privacy (adempimenti ex normativa GDPR 2016/679);
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimenti ex normativa D.L. 81/2008 e s.m.i.).

SEZIONE 2

Tipologie d'utenza e tempistiche di accoglienza

Le CR in relazione al livello di rischio e alla fase del percorso di fuoriuscita dal circuito di maltrattamento possono garantire:

1. la **pronta emergenza**, in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
2. la protezione di **primo livello** delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza, in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
3. la protezione di **secondo livello** che prevede l'accompagnamento verso la semiautonomia in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale.

Ogni struttura deve essere dedicata a CR, ad indirizzo riservato o segreto se di emergenza o di primo livello e deve ospitare esclusivamente donne e figli/e che abbiano un invio da parte di un CAV, delle FF.OO., da un Pronto Soccorso o dai servizi sociali territorialmente competenti.

La medesima struttura può garantire tutti e 3 i livelli di protezione oppure essere dedicata ad uno o più livelli.

Le strutture dedicate al secondo livello possono anche non essere a indirizzo segreto ma in tale ipotesi non potranno garantire anche il livello di emergenza e/o di primo livello.

La struttura che soddisfi le caratteristiche di più livelli di protezione può ospitare anche contemporaneamente donne che necessitino di livelli di protezione diversi anche al fine di garantire il mutuo aiuto e lo scambio d'esperienza ma in tale caso dovrà essere rispettata la segretezza/riservatezza dell'indirizzo di tutta la struttura.

La scelta sulla tipologia di protezione prevista dalla singola CR dovrà essere indicata in sede di iscrizione all'albo regionale (sezione 4).

In sede di iscrizione il soggetto gestore dovrà altresì dichiarare, tra gli altri, il numero di posti per ogni struttura da lui gestita e quanti di questi sono dedicati alla **pronta accoglienza**.

I posti di pronta accoglienza potranno anche rimanere **vuoti** e, in tal caso, saranno riconosciuti economicamente da Regione Lombardia secondo i criteri che saranno definiti nel provvedimento relativo alle linee guida per la gestione e rendicontazione degli interventi.

Il numero massimo dei posti (inteso come ricettività massima della singola struttura) sarà oggetto di approfondimento durante la fase intermedia di definizione dei requisiti.

Con riferimento alle tempistiche di accoglienza:

- la permanenza in **emergenza** non può superare i **30 giorni**;
- la permanenza per la protezione di **primo livello** non può superare i **180 giorni**, salvo comprovate e motivate esigenze valutate dal personale della CR ospitante in raccordo con la case manager del CAV e con i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna ed i figli per un **periodo massimo di 18 mesi totali** (comprensivi, pertanto, dei 180 giorni iniziali). La valutazione deve essere in ogni caso ancorata a parametri oggettivi che si basino su una rivalutazione del rischio e dei bisogni della donna e dei suoi figli/e;
- la permanenza per la protezione di **secondo livello** e percorso verso la semiautonomia, non può superare **180 giorni** salvo comprovate o motivate esigenze così come declinate per la protezione di primo livello fino a un **massimo di 12 mesi totali** (comprensivi, pertanto, dei 180 giorni iniziali).

Caratteristiche organizzative e gestionali

Ogni CR deve:

1. dotarsi di personale **esclusivamente femminile**;
2. possedere la **carta dei servizi** che indichi oltre all'apertura H24 per 365 giorni, le prestazioni erogate, la tipologia di personale impiegato e le qualifiche professionali dello stesso senza indicazione dei nominativi, nonché che espliciti il divieto, per il personale, di applicare le tecniche di mediazione familiare;
3. avere una **mail** e un **numero di telefono** dedicati;
4. vietare l'accesso ai locali agli autori della **violenza e/o maltrattamenti**;
5. garantire il rispetto del **debito informativo** previsto da ISTAT/DPO, Regione Lombardia e Comune capofila della rete nel rispetto della riservatezza e anonimato delle donne.

Personale, formazione e supervisione

Fino alla definizione dei requisiti d'esercizio di prossima emanazione, la CR deve avvalersi di personale adeguatamente formato e specializzato in tema di violenza maschile contro le donne e tra questi, oltre al personale parte dell'equipe del CAV, deve essere garantita la disponibilità di personale anche volontario con funzioni di assistenza educativa e di sostegno alle azioni di vita quotidiana della CR con comprovata esperienza in materia.

La declinazione dei titoli di studio abilitanti al ruolo di operatrice socioeducativa in CR sarà riferita nella DGR di prossima emanazione.

Per quanto riguarda il personale volontario, i riferimenti sono individuati nell'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore"; nelle more del processo di definizione della nuova unità d'offerta, sono altresì da considerarsi coerenti le indicazioni contenute nella DGR n. 7633/17.

Ogni CR deve prevedere un organigramma con relativa turnistica nel quale siano indicati i nominativi del personale della Casa Rifugio da conservare presso la sede legale del soggetto gestore.

Il personale deve garantire:

- la compilazione di un **registro delle presenze giornaliero** nel quale dettagliare le attività svolte, indicando orario di ingresso ed uscita riferita sia alle presenze del personale presso la CR sia alla reperibilità telefonica;
- l'**immediato contatto telefonico** con la donna inserita in CR e la **reperibilità in struttura** in un tempo massimo di 30/45 minuti finalizzata anche al collocamento in emergenza.

Durante il collocamento presso la CR la donna è in ogni caso seguita dall'equipe del CAV che deve garantire la presa in carico in raccordo con il personale della CR medesima.

La CR deve inoltre garantire la funzione di coordinamento tecnico-organizzativo anche con i servizi della rete.

La coordinatrice deve essere in servizio per un **minimo di 3 ore settimanali** ed è responsabile dell'organizzazione della Casa, ha compiti di organizzazione del lavoro della casa, di raccordo ed integrazione con i servizi territoriali e con la coordinatrice del CAV.

Il ruolo di coordinatrice può essere ricoperto da personale con comprovata esperienza operativa di **almeno 3 anni** presso una CR e viene individuata tra le operatrici e le figure professionali indicate nell'organico della CR. Il ruolo può altresì essere ricoperto dalla socia fondatrice della associazione laddove la stessa dimostri un'adeguata esperienza nel richiamato compito.

Oltre alla coordinatrice dovrà essere garantita la presenza in servizio presso la CR di almeno una operatrice socioeducativa di riferimento (preferibilmente contrattualizzata) che dovrà garantire **almeno tre ore settimanali di servizio**.

Inoltre, la Casa Rifugio deve garantire la disponibilità di tutti sostegni necessari a consentire l'espletamento delle attività di vita quotidiana anche per la donna con disabilità vittima di violenza.

Formazione e supervisione

La nuova Intesa approvata a settembre 2022 ha previsto che tutto il personale che opera nelle CR (contrattualizzato o volontario), debba essere adeguatamente formato sui temi della violenza maschile e sulle sue cause strutturali e sulle conseguenze, sulla valutazione del rischio e gli strumenti attualmente in uso, sui bisogni specifici delle donne esposte a molteplici vulnerabilità, ivi incluse le donne con disabilità portatrici di specifiche esigenze di sostegno e di assistenza, e sui bisogni dei minori vittime di violenza assistita, sui principi della Convenzione di Istanbul e sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa.

Tale formazione viene ritenuta adeguata laddove preveda un minimo di **120 ore di formazione iniziale** (di cui almeno 60 di affiancamento con personale esperto).

Inoltre, tutto il personale che opera nelle CR, deve effettuare almeno **16 ore annue di aggiornamento**.

La formazione deve includere dei moduli dedicati alla presa in carico e al supporto di donne con disabilità vittime di violenza.

La formazione iniziale può essere svolta dalla CR, dal CAV, da più CAV o CR del territorio o garantita da altri enti formatori e con riferimento al personale già impiegato alla data del presente provvedimento la formazione iniziale può essere attestata anche attraverso l'avvenuta partecipazione a precedenti corsi di formazione in tema di violenza maschile contro le donne seguiti negli ultimi 5 anni ovvero a quelli organizzati nell'ambito di "Sfera 1" o "Sfera 2".

Non sono contemplati corsi effettuati da singoli professionisti.

Per i professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali l'aggiornamento professionale può essere dimostrato anche attraverso un attestato di partecipazione a corsi sul tema specifico del contrasto alla violenza contro le donne che certifichi l'aggiornamento annuo specifico in materia.

Per tenere traccia della formazione e dell'aggiornamento deve essere presente presso la sede del soggetto gestore, un piano formativo relativo alla formazione organizzata dalla CR stessa nonché copia degli attestati di partecipazione delle operatrici e delle volontarie se i corsi si sono svolti presso altri soggetti.

La CR deve inoltre garantire l'attività di supervisione con l'equipe e per la singola situazione relativa ad ogni donna sola o con figli.

A riguardo devono essere previste **almeno 2 ore mensili** di supervisione con l'equipe e la supervisione per ogni singola situazione di donne con figli.

La supervisione all'equipe deve essere garantita da personale esterno al gestore adeguatamente formato in materia di violenza maschile contro le donne.

È inoltre possibile prevedere che l'attività di supervisione sia svolta da professionisti di altre CR/CAV in una logica di scambio di esperienze e buone pratiche.

Con riferimento al personale dipendente resta dovuta anche la coerente e corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale e regionale.

Caratteristiche strutturali

L'immobile destinato a CR deve essere organizzato in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e ospitalità alloggiativa alle donne che subiscono violenza e alle/i loro figlie/i minorenni nel rispetto dell'anonimato e della riservatezza nonché dei regolamenti edilizi ed igienico sanitari dei Comuni.

In particolare, le CR devono:

- essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione o di agibilità;
- essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008);
- essere ubicate in edifici residenziali;
- sorgere preferibilmente in zone accessibili alla rete dei servizi (trasporti, sociosanitari, educativi e ricreativo – culturali, scolastici nel caso vi siano dei minori);
- in presenza di ospiti con disabilità motoria (anche temporanea) dovrà inoltre adottare idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche.

SEZIONE 3

SERVIZI E PRESA IN CARICO

Servizi minimi garantiti e lavoro in rete

La CR deve aderire ad **almeno una rete interistituzionale anti violenza** e operare in maniera integrata con le FF.OO e la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative ed economiche.

Tale raccordo deve essere **effettivo** e **verificabile** anche attraverso convenzioni o protocolli in corso di validità definiti e condivisi all'interno delle reti anti violenza.

Qualora sia necessario accogliere minori deve essere garantito agli stessi, in raccordo con i soggetti aderenti alla rete anti violenza, un adeguato servizio di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita nonché servizi educativi e di supporto anche scolastico.

Possibilità di disporre di ausili e presidi necessari per la presa in carico di donne con disabilità vittime di violenza anche attraverso convenzioni o protocolli con enti della rete.

La CR deve, inoltre, garantire, anche in raccordo con la rete anti violenza:

- Vitto;
- Vestiario - dotazione di base in attesa di recuperare eventualmente i propri effetti personali;
- Articoli per l'igiene personale della donna e di eventuali minori in base all'età (pannolini, salviettine, creme ecc.);
- Articoli per la pulizia della casa e del vestiario (possibilità di utilizzo della lavatrice/asciugatrice);
- Materiale didattico;
- Attività extra scolastiche come ad es. l'iscrizione a centri estivi (che non sia oggetto di altri finanziamenti);
- Disponibilità di attrezzature per la fascia 0 – 3 anni (seggioloni, fasciatoio, passeggino, carrozzina ecc.).

Le CR devono, inoltre:

- a. assicurare, in raccordo con i CAV, un insieme di prestazioni sociali, legali e psicosociali finalizzate all'accoglienza, alla valutazione multidisciplinare per l'attuazione del progetto individualizzato e all'orientamento all'accesso ai servizi, attraverso personale qualificato e volontari, adeguatamente formati;
- b. facilitare il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate nonché per le donne che chiedono protezione, in una città in cui non sono residenti e in cui decidano di fermarsi dopo l'uscita dalla CR, e la possibilità di ottenere la residenza e contestualmente la possibilità della "presa in carico" da parte dei servizi sociali (es. se hanno figli minori o in situazione di indigenza);

- c. insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.

Progetto individuale

La CR deve attuare, nei tempi e con le modalità condivise con la donna, il percorso personalizzato costruito dall'equipe del CAV in stretta collaborazione con il medesimo e con la rete dei servizi territoriali provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio e dei bisogni.

Il progetto deve contenere gli obiettivi a breve-medio termine, le azioni necessarie, la metodologia, la tempistica e gli indicatori di risultato nonché il coinvolgimento di figure specialistiche coerenti con gli obiettivi del Progetto.

Il progetto dovrà essere sottoscritto dalla donna e dall'operatrice socioeducativa di riferimento ed essere periodicamente aggiornato secondo l'evoluzione del percorso personale e del raggiungimento degli obiettivi preposti. Per ogni donna dovrà essere previsto un progetto individuali comprensivo anche degli obiettivi riferiti ad eventuali figli/e con lei inseriti nella CR.

All'arrivo in CR la donna:

- consegna documenti personali ai fini anagrafici e di riconoscimento;
- firma i documenti relativi alla privacy;
- firma il patto corresponsabilità;
- firma il regolamento della casa;
- firma un documento in cui si evidenziano le scadenze dell'accoglienza in primo o secondo livello.

SEZIONE 4

PERIODO TRANSITORIO PER LE STRUTTURE ATTUALMENTE ISCRITTE IN AFAM

Come indicato in premessa, con riferimento alle strutture inserite anche nel registro AFAM come Unità d'Offerta Sociale, nello specifico le comunità educative e gli alloggi per l'autonomia normate dalle rispettive DD.G.R. (n. 20762/05 e 2857/20), il soggetto gestore deve decidere entro 30 giorni come collocarsi all'interno del welfare sociale. Tale termine decorrerà dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di istituzione dell'Albo dei CAV e CR a seguito di parere della commissione consiliare competente.

Conseguentemente nei suddetti 30 giorni il soggetto gestore dovrà inviare una PEC

- alla Direzione Generale Famiglia all'indirizzo famiglia@pec.regione.lombardia.it;
- agli Uffici di Piano competenti territorialmente;

- ai comuni capofila della rete antiviolenza.

concernente la scelta di rimanere comunità educativa/alloggio per l'autonomia (DD.G.R. n. 20762/05 e n. 2857/20) e quindi di non iscriversi all'albo regionale delle CR ovvero quella di riconoscersi in CR comunicando la data di chiusura della comunità educativa/alloggio per l'autonomia.

A riguardo gli uffici comunali/UdP competenti in materia di debito informativo provvederanno ad aggiornare AFAM sociale (Banca Dati di Regione Lombardia per le Unità d'Offerta Sociali) inserendo la specifica di cessata attività.

Al termine dei 12 mesi previsti come periodo transitorio e richiamati in premessa, le strutture che hanno garantito l'inserimento di utenza "mista" dovranno garantire tipologia d'utenza specifica caratterizzandosi o come CR secondo le presenti linee d'indirizzo ed i successivi requisiti d'esercizio o come UdOS sociale normata da D.G.R. n. 20762/05 o 2857/20.

Per i **gestori che scelgono di rimanere UdOS**, il periodo transitorio di 12 mesi consente la conclusione del/i progetto/i educativo/ individualizzato (PEI) in corso alla data di approvazione del presente provvedimento. Al termine dei 12 mesi è possibile prevedere nel caso di criticità persistenti in tema di violenza maschile contro le donne un invio al Centro Antiviolenza per opportuna valutazione ed eventuale inserimento in una CR secondo le modalità, i livelli di protezione e le tempistiche conseguenti.

Per i **gestori che decidono identificarsi come CR** il periodo transitorio di 12 mesi consente la conclusione del progetto individuale in corso alla data di approvazione del presente provvedimento. Al termine dei 12 mesi a seguito di una valutazione dei bisogni della donna sarà necessario raccordarsi con i servizi sociali del territorio al fine di individuare il percorso più adeguato.

PROCEDURA DI ADEGUAMENTO

Il legale rappresentante del soggetto già in attività come gestore di CR a seguito dell'apertura della procedura potrà caricare su Bandi Online una **comunicazione con contestuale richiesta di iscrizione all'albo regionale** ai sensi dell'articolo 14bis della l.r. 1/12.

La comunicazione concernerà:

- il possesso dei requisiti soggettivo-giuridici e oggettivi;
- l'avvenuto adeguamento delle strutture da esso gestite alle caratteristiche richieste dall'intesa del 2022 e declinate nel presente provvedimento.

La comunicazione sarà redatta secondo la formula dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e alla stessa dovranno essere alcuni documenti tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- statuto del soggetto gestore;
- protocollo di rete;
- carta dei servizi
- planimetria di ogni immobile adibito a CR preferibilmente in scala 1:100 e con

sezione RAI con opportuna cancellazione di ogni dato sensibile atto a ricostruire l'indirizzo della Casa Rifugio.

Nel caso in cui l'immobile adibito a CR sia di proprietà di un ente pubblico (ad esempio Comune) si prevedono le seguenti situazioni alternative:

1. l'ente pubblico si iscrive all'albo regionale in qualità di **ente gestore**: in questo caso è sullo stesso che grava la garanzia di **tutti** i requisiti previamente declinati;
2. l'ente pubblico individua, prima dell'iscrizione e attraverso idonee procedure di evidenza pubblica, un **soggetto come gestore della CR** e sarà tale ente a iscriversi all'albo regionale.

In fase di prima applicazione vengono fatte salve le assegnazioni in corso fino alla naturale scadenza del relativo contratto.

Nel caso 1. l'ente pubblico dovrà anche allegare copia dell'atto amministrativo relativo alla Casa Rifugio (ad es. per gli enti pubblici sanitari si chiede di indicare lo specifico riferimento nel Piano di organizzazione aziendale).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 bis dalla l.r. 1/2012 **l'iscrizione all'albo regionale decorre dalla data di invio della comunicazione.**

Regione Lombardia di intesa e con il supporto degli EE.LL. capofila delle reti disporrà gli accertamenti e i controlli a campione sul possesso dei requisiti e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

Resta salvo che nel caso in cui il legale rappresentante presenti una comunicazione incompleta o incongrua, la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità potrà richiedere l'inoltro della documentazione completa.

- Il mancato inoltro della documentazione integrativa entro il termine che verrà stabilito determinerà la **cancellazione dall'albo regionale**.
- La presenza di evidenti e palesi incoerenze nella documentazione presentata comporterà una informativa al Comune capofila della rete anti violenza cui il soggetto aderisce ai fini delle conseguenti valutazioni.

Come previsto dall'art. 14 dell'Intesa Stato Regioni del 2022, Regione si impegna a trasmettere l'elenco dei soggetti iscritti all'albo regionale al DPO entro il 1° febbraio di ogni anno con i dati aggiornati sul numero dei CAV e delle CR operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui alla sopracitata Intesa.

SEZIONE 5

MONITORAGGIO, VERIFICHE E CANCELLAZIONI DALL'ALBO REGIONALE

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

È fatto obbligo, pertanto, da parte del legale rappresentante del soggetto gestore, di possedere quanto riferito nella comunicazione presentata pena la cancellazione dell'iscrizione all'albo dei gestori delle CR e la non erogazione dei finanziamenti.

Ogni modifica sostanziale che incida sull'assetto dell'ente gestore ovvero sulla struttura/e da lui gestita/e deve essere prontamente comunicata attraverso la piattaforma Bandi Online.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerate modifiche sostanziali le seguenti:

- modifica sede legale del soggetto gestore;
- modifica legale rappresentante;
- aggiunta o non utilizzo di una struttura.

Il mantenimento dei requisiti dovrà essere dimostrato **annualmente** con apposita autocertificazione utilizzando la piattaforma Bandi On Line.

Il monitoraggio del possesso dei requisiti e dell'effettivo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime verrà esercitato dalla Direzione competente della Giunta regionale della Lombardia annualmente mediante:

- l'acquisizione di dichiarazione, resa ai sensi del dpr 445/2000 da parte del legale rappresentante e attestante il mantenimento dei requisiti da parte del soggetto giuridico iscritto all'Albo;
- controlli, a norma dell'art. 9 della l.r. n. 11/2012 tesi ad accertare la continuità dei servizi erogati in attuazione degli scopi istituzionali in ambito di prevenzione e contrasto alla violenza e di sostegno alle vittime.

L'esito negativo del suddetto controllo potrà comportare la conseguente cancellazione del soggetto giuridico inadempiente.

Le modalità di monitoraggio e controllo verranno definite con successivo provvedimento attuativo.